



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 luglio 2023

SENTITA la Relatrice, Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il d.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Il 27 marzo 2023 è pervenuta, attraverso la piattaforma di *Whistleblowing* dell'Autorità, una segnalazione anonima da parte di un *whistleblower* avente a oggetto una presunta intesa tra le principali società petrolifere attive in Italia nel settore dei carburanti per autotrazione. Dopo varie interlocuzioni con il *whistleblower*, l'ultima delle quali del 5 aprile 2023, è stato possibile ricostruire la condotta segnalata, consistente, secondo il denunciante, in un'intesa avente a oggetto la componente di costo derivante dagli obblighi di miscelazione del biocarburante nel carburante per autotrazione (di seguito anche "componente bio"), che verrebbe ribaltata allo stesso prezzo a tutti gli

operatori di mercato indipendentemente dal costo effettivamente sostenuto da ciascuna compagnia petrolifera. Secondo il segnalante, la pratica si sarebbe verificata costantemente negli ultimi anni e si sarebbe realizzata attraverso un sistema di annunci pubblici delle compagnie petrolifere avvenuti sul giornale “La Staffetta Quotidiana” (di seguito anche solo “Staffetta”), iniziati da Eni S.p.A. (di seguito, “ENI”) nel gennaio 2020.

2. In seguito a tale segnalazione, sono stati analizzati i numeri della Staffetta dal 2019 a oggi e sono stati effettivamente individuati sedici articoli che fanno riferimento a intenzioni di prezzo di ENI e di altre compagnie petrolifere (Esso Italiana S.r.l., Saras S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Tamoil Italiana S.p.A., Italiana Petroli S.p.A., Repsol Italia S.p.A. e Iplom S.p.A.)¹.

3. Successivamente a tali verifiche, sono state acquisite le risposte alle richieste di informazioni ricevute dall’Autorità nell’ambito dell’Indagine Conoscitiva IC54, avente ad oggetto “*I prezzi dei carburanti per autotrazione – Dinamiche concorrenziali dall'estrazione alla distribuzione*”². Da tali risposte, l’ultima delle quali pervenuta nel giugno 2023, è stato possibile ricostruire un parallelismo di comportamenti che ha coinvolto quasi tutte le società sopra elencate.

II. LE PARTI

4. ENI S.p.A. è la società a capo dell’omonimo gruppo industriale (di seguito, “Gruppo ENI”), quotata presso la borsa valori di Milano, nell’indice FTSE MIB, e presso la borsa valori di New York. I principali azionisti di ENI sono Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito “CDP”, 26,21%) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “MEF”, 4,41%)³. Il gruppo ENI è attivo, a livello globale, nei settori dell’esplorazione e produzione di idrocarburi e gas, dell’approvvigionamento e vendita di gas naturale all’ingrosso e al dettaglio, dell’acquisto e commercializzazione di gas naturale liquefatto (di seguito “GNL”), della raffinazione del petrolio e commercializzazione di prodotti petroliferi all’ingrosso e sulla rete ordinaria e autostradale, della produzione e commercializzazione di prodotti chimici, nonché nei mercati della generazione e vendita all’ingrosso e al dettaglio di

¹ Cfr. ENI S.p.A. Relazione Finanziaria Annuale 2022.

² In Bollettino n. 5/2023 del 30 gennaio 2023.

³ Per prassi consolidata della Commissione europea e dell’Autorità, ENI è considerata come un ente economico dotato di un potere decisionale autonomo e pertanto indipendente sia rispetto a CDP sia al MEF (cfr. a titolo esemplificativo decisione della Commissione europea 29 settembre 2010, caso COMP/39.315).

energia elettrica. Il Gruppo ENI ha realizzato nel 2022 un fatturato mondiale consolidato pari a circa 133 miliardi di euro.

5. Esso Italiana S.r.l. (di seguito, “ESSO”) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. Il capitale sociale di ESSO è detenuto in maniera esclusiva dalla società di diritto belga Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA (di seguito “Gruppo ESSO”). ESSO, attualmente, è presente nel mercato *retail* attraverso un modello organizzativo c.d. del grossista con marchio o *branded wholesale* (dato che, nel febbraio 2018, ha ultimato la transizione dismettendo tutti i punti vendita su rete stradale e autostradale di sua proprietà). Il fatturato mondiale consolidato del Gruppo ESSO è stato pari a circa 398,6 miliardi di euro nel 2022, di cui circa 11,5 miliardi di euro realizzati esclusivamente in Italia⁴.

6. Italiana Petroli S.p.A. (di seguito “IP”) è una società attiva nel settore della raffinazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi per autotrazione. IP è soggetta al controllo esclusivo di Api Holding S.p.A., società al vertice del gruppo API (di seguito “Gruppo API”). Il Gruppo API opera a livello integrato nel ciclo petrolifero, dall’approvvigionamento del greggio, alla raffinazione, alla logistica, fino alla distribuzione e vendita dei prodotti, sia su rete ordinaria (stradale e autostradale) che sull’*extra*-rete (all’ingrosso e al dettaglio). Nel 2022, il fatturato consolidato del Gruppo API è stato pari a circa 9,2 miliardi di Euro, prevalentemente realizzato in Italia.

7. Iplom S.p.A. (di seguito “Iplom”) è una società attiva nella produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, affini e derivati e di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Il 100% del capitale sociale di Iplom è detenuto dalla società Finoil S.p.A. Come da bilancio chiuso al 30 settembre 2022, il fatturato realizzato da Iplom è stato pari a circa 1,5 miliardi di euro.

8. Kuwait Petroleum Italia S.p.A. (di seguito “Kuwait”) è una società attiva nel settore della raffinazione, commercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi. Nella distribuzione di prodotti *extra*-rete, Kuwait opera tramite la società Q8 Quaser S.r.l. (di seguito “Q8 Quaser”). Q8 Quaser è una società attiva nel settore dell’acquisto, vendita, stoccaggio, trasporto e commercio in genere di prodotti petroliferi, carburanti, combustibili, lubrificanti gas e idrocarburi, loro composti e derivati anche chimici nonché nella loro trasformazione. Il capitale sociale di Q8 Quaser è interamente detenuto da Kuwait che, a sua volta, appartiene al Gruppo Kuwait Petroleum Corporation. Il capitale sociale di Kuwait è detenuto al 100% dalla Kuwait Petroleum Europe Bv, facente capo alla *holding* Kuwait Petroleum Corporation. Il

⁴ Cfr. Exxonmobil Petroleum & Chemical BVBA, Annual Report 2022.

fatturato realizzato da Q8 Quaser, nell'ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2022, è stato pari a circa 3,1 miliardi di euro. Il fatturato realizzato da Kuwait Petroleum Italia S.p.A., nell'ultimo esercizio chiuso al 31 marzo 2022, è stato di circa 12,6 miliardi di euro.

9. Saras S.p.A. (di seguito "Saras") è una società attiva nel settore della raffinazione petrolifera e della distribuzione all'ingrosso di prodotti petroliferi raffinati, quotata alla Borsa di Milano e controllata congiuntamente da Massimo Moratti S.A.P.A. (20,01%), Angel Capital Management S.p.A. (10,005%) e Stella Holding S.p.A. (10,005%) rappresentanti, in aggregato, il 40,02% del Capitale Sociale di Saras S.p.A. Il fatturato consolidato realizzato da Saras, nel 2022, è stato pari a 7,6 miliardi di euro. Il fatturato consolidato del Gruppo Gruppo Saras è stato pari a circa 15,8 miliardi di euro nel 2022, di cui circa 4,2 miliardi di euro realizzati esclusivamente in Italia⁵.

10. Repsol Italia S.p.A. (di seguito "Repsol") era una società attiva nel settore della distribuzione, in rete ed *extra*-rete, di prodotti petroliferi e nella produzione e vendita di lubrificanti. Il capitale di Repsol è stato detenuto, fino al 30 settembre 2021, interamente dalla società spagnola Repsol S.A., attiva nel settore petrolifero e del gas. Nel 2020, Repsol ha realizzato, al netto del ramo di azienda relativo alla produzione e vendita di lubrificanti, un fatturato mondiale pari a circa 581,6 milioni di euro, di cui 580,6 realizzati nell'Unione europea, tutti in Italia. Il 30 settembre 2021 Tamoil Italia S.p.A. ha acquisito il controllo esclusivo di Repsol che è poi stata incorporata in Tamoil MS S.p.A. Il 7 febbraio 2022 Tamoil MS S.p.A. è stata incorporata da Tamoil Italia S.p.A.

11. Tamoil Italia S.p.A. (di seguito "Tamoil") è una società attiva nell'approvvigionamento, movimentazione e stoccaggio, di prodotti petroliferi e lubrificanti, nonché nella distribuzione degli stessi in rete ed *extra*-rete e nella fornitura di carburante per *jet* nei principali aeroporti italiani. Tamoil è controllata da ultimo dalla società olandese Oilinvest (Holdings) N.V., che detiene partecipazioni in aziende attive nel settore petrolifero in Europa (e operante attraverso i due *brand* Tamoil e Hem). Nel 2022, il fatturato consolidato è stato pari a 6,5 miliardi di euro.

III. IL FATTO

12. A partire dalla fine del 2019 sulla Staffetta Quotidiana hanno iniziato a

⁵ Cfr. Saras Relazione Finanziaria Annuale 2022.

comparire articoli che segnalano aumenti di prezzi (e un unico recente ribasso) relativi alla componente biocarburante⁶. Si tratta di sedici articoli, esemplificati nella tabella seguente (cfr. **Tabella n. 1**) in cui vengono comunicati principalmente gli aumenti della componente bio adottati da ENI, ma anche dalle altre parti del procedimento, spesso con anticipo rispetto alla data effettiva dell'aumento.

13. La Staffetta, nel secondo articolo pubblicato il 3 gennaio 2020, chiarisce la fonte delle sue informazioni, facendo riferimento ad una “*mail di ENP*” mentre in tutte le restanti comunicazioni dà conto di non meglio precisate “*fonti di mercato*”. Solo nell’annuncio del 30 dicembre 2022, oltre alle “*fonti di mercato*”, si citano anche “*rivenditori contattati dalla Staffetta*”.

14. Nella tabella che segue si dà conto degli articoli relativi ai costi della componente biocarburante rilevati nel periodo ottobre 2019-luglio 2023, evidenziando la data dell’articolo (“*Data articolo*”), la data di decorrenza delle variazioni e la loro entità in €/mc (“*Data e valore Aumento*”/“*Data e valore Decremento*”), le società menzionate nell’articolo (“*X*”) e una sintesi del suo contenuto. Inoltre, la tabella dà, altresì, conto dell’effettiva applicazione (“*√*”), in corrispondenza degli articoli, di una variazione (“*Aumento*”/“*Decremento*”) secondo quanto ricavato dalla documentazione allo stato disponibile per ciascuna società.

⁶ Cfr. estratto articoli Staffetta Quotidiana doc. 18.

Tabella n. 1: articoli su aumenti riportati in Staffetta Quotidiana dal 2019 ad oggi (€/mc)

Periodo		ENI	Q8	IPLOM	SARAS	ESSO	REPSOL	IP	Tamoil	Articolo
1	ott-19	Data articolo	02/10/2019	X						
		Data e valore Aumento	01/10/2019	2						
		Aumento		✓						
2	gen-20	Data articolo	03/01/2020	X						mail di ENI: "immaginiamo possano esser in linea con quelli applicati da altre compagnie"
		Data e valore Aumento	01/01/2020	6						
		Aumento		✓	✓				✓	
3	apr-20	Data articolo	02/04/2020	X	X	X	X	X		"Dal primo aprile, a quanto si apprende, ENI, Q8, Esso, Saras e Iplom hanno applicato ai prezzi un aumento per rispecchiare le quotazioni di acquisto delle materie prime. Per Eni l'aumento è di 6 euro al metro cubo, come per Q8 e Iplom. Per Saras di 5 euro, per Esso di 7."
		Data e valore Aumento	01/04/2020	6	6	6	5	7		
		Aumento		✓	✓			✓ (1° maggio)		✓
4	lug-20	Data articolo	18/06/2020	X						"Dal primo luglio, a quanto si apprende da fonti di mercato, Eni ha infatti applicato ai prezzi un aumento pari a 3 euro al mc. ..Proiettando questo dato su base annuale, il costo complessivo dell'obbligo di miscelazione (che si ribalta completamente sul prezzo alla pompa) è di oltre 1,3 miliardi"
		Data e valore Aumento	01/07/2020	3						
		Aumento		✓	✓					
5	lug-20	Data articolo	01/07/2020		X				X	"aumento del costo di miscelazione del biodisel comunicato da ENI, a cui vanno ad aggiungersi Q8 e IP"
		Data e valore Aumento	01/07/2020							
		Aumento			✓					
6	lug-20/ ago-20	Data articolo	08/07/2020	X	X		X	X	X	"Esso applicherà un rialzo di 3 euro... aumento che va ad aggiungersi a quelli decisi dal primo luglio da ENI, IP, Q8, Saras e Tamoil"
		Data e valore Aumento	01/08/2020				X	3		
		Aumento						✓		✓
7	ott-20	Data articolo	24/09/2020	X	X			X	X	"mosse analoghe vengono segnalate per Q8, Saras e IP"
		Data e valore Aumento	01/10/2020	5				3		
		Aumento		✓	✓			✓ (1° novembre)		✓
8	gen-21	Data articolo	29/12/2020	X						"Dal primo gennaio, a quanto si apprende da fonti di mercato, Eni infatti applicherà ai prezzi un aumento pari a 2 euro per mille litri".
		Data e valore Aumento	01/01/2021	2						
		Aumento		✓	✓					✓
9	feb-21	Data articolo	27/01/2021	X						"Dal primo febbraio, a quanto si apprende da fonti di mercato, Eni infatti applicherà ai prezzi un aumento pari a 3 euro per mille litri".
		Data e valore Aumento	01/02/2021	3						
		Aumento		✓						✓
10	feb-21/ mar-21	Data articolo	28/01/2021		X		X		X	"Oltre a ENI, diverse altre compagnie, a quanto apprende la Staffetta da fonti di mercato, hanno aumentato la componente dei prezzi relativa al costo di miscelazione. Le novità riguardano IP (+3 euro/mc dal 1° febbraio) Saras (+3 euro/mc dal 1° febbraio e +2 dal 1° marzo) e Q8 (+5 euro/mc dal 1° febbraio)"
		Data e valore Aumento	01/02/2021		5		3		3	
		Data e valore Aumento	01/03/2021				2			
	Aumento					✓				
11	lug-21	Data articolo	23/06/2021	X						"Dal primo luglio, a quanto apprende la Staffetta da fonti di mercato, Eni applicherà ai prezzi un aumento pari a 2 euro per mille litri"
		Data e valore Aumento	01/07/2021	2						
		Aumento		✓			✓			
12	lug-21	Data articolo	01/07/2021		X		X		X	"Dopo ENI anche gli altri maggiori marchi sul mercato aumentano il sovrapprezzo per coprire il costo di miscelazione del biodisel ... A quanto apprende la Staffetta da fonti di mercato, da oggi primo luglio hanno aumentato la componente dei prezzi dei carburanti relativa al costo di miscelazione Esso (+2 euro per mille litri), Saras, (+3), IP (+2), Q8 (+3) e Repsol (+2)".
		Data e valore Aumento	01/07/2021		3		3		2	
		Aumento			✓		✓			✓
13	ott-21	Data articolo	22/09/2021	X						"Dal primo ottobre, a quanto si apprende da fonti di mercato, Eni applicherà ai prezzi un aumento pari a 3 euro per mille litri"
		Data e valore Aumento	01/10/2021	3						
		Aumento		✓			✓			✓
14	gen-22	Data articolo	16/12/2021	X						"Dal primo gennaio 2022, a quanto si apprende da fonti di mercato, Eni applicherà ai prezzi un aumento pari a 5 euro per mille litri".
		Data e valore Aumento	01/01/2022	5						
		Aumento		✓	✓		✓			✓
15	gen-23	Data articolo	30/12/2022	X			X			"Come riferito da diversi rivenditori contrattati dalla Staffetta, Eni ed Esso applicheranno l'aumento, portando il costo complessivo della miscelazione della quota d'obbligo di biocarburanti a circa 60 €/mc, ma anche altre compagnie potrebbero accordarsi con tempistiche diverse".
		Data e valore Aumento	01/01/2023	5			5			
		Aumento		✓	✓		✓			✓
16	giu-23	Data articolo	30/06/2023	X			X		X	"Viene segnalato lo stesso ribasso anche per IP ed Esso. Anche altre compagnie potrebbero accordarsi con tempistiche diverse"
		Data e valore Decremento	01/07/2023	2			2		2	
		Decremento								

15. Al fine di verificare se le informazioni riportate negli articoli della Staffetta riflettessero aumenti effettivamente praticati dalle imprese citate e se potesse individuarsi una forma di parallelismo nei comportamenti delle Parti, sono state acquisite le risposte alle richieste di informazioni, effettuate nell'ambito dell'indagine conoscitiva IC54, dei principali clienti delle parti sul mercato c.d. *extra-rete*⁷. I dati forniti, pur rappresentando solo una parte dei clienti delle

⁷ Cfr. doc. 4, 5, 7-17.

società coinvolte nel procedimento, hanno fatto emergere l'applicazione di aumenti contestuali e di valore comparabile con quelli riportati nella Staffetta Quotidiana. È stato possibile verificare, inoltre, che il valore della componente biocarburante applicato dalle parti risulta spesso identico o, comunque, si colloca su livelli non distanti.

16. In base alle informazioni disponibili risulta, inoltre, che tutte le parti abbiano attuato una riduzione contestuale del valore della componente bio a ottobre/novembre 2022, pari a circa 0,002 euro al litro, senza che della stessa sia stata data notizia in Staffetta Quotidiana. Diversamente, il 30 gennaio 2023 la Staffetta ha dato notizia di una diminuzione pari a 0,002 euro al litro a partire dal 1° luglio da parte di ENI, ESSO e IP, con possibilità di estensione ad altre compagnie⁸.

IV. LA STRUTTURA DEL PREZZO DEL CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE

17. Come è emerso, da ultimo, nell'indagine conoscitiva IC54, il prezzo dei carburanti da autotrazione è determinato da una componente fiscale – a sua volta scomponibile in IVA e accise – e dal prezzo industriale. Il prezzo industriale, che rappresenta il contributo dell'intera filiera petrolifera (composta dal produttore del petrolio, dal raffinatore e dal distributore), può, a propria volta, essere distinto in costo del prodotto, basato su indici internazionali (Brent; Platts CIF Med), e margine lordo, che rappresenta la parte del prezzo volta a garantire la copertura dei costi e la remunerazione delle attività e che è pari a circa 0,20 euro al litro. Tale ultima parte ingloba gli oneri imposti per legge allo svolgimento delle relative attività (scorte d'obbligo e miscela d'obbligo con biocarburanti) e il margine operativo delle società.

18. All'interno del margine lordo si colloca, quindi, la componente di costo derivante dagli obblighi di miscelazione del biocarburante che incide in maniera sensibile sul prezzo finale del carburante per autotrazione. Tale componente è sensibilmente aumentata nel corso degli ultimi anni; nel 2019, infatti, dai dati resi pubblici dalla Staffetta Quotidiana e riferibili a ENI, la stessa era pari a 0,020 euro al litro. Attualmente, si attesta intorno ai 0,056-0,06 euro al litro.

In base ai dati forniti da quotidiano di settore Staffetta Quotidiana, nel 2021

⁸ Cfr. doc. 18.

l'impatto dei biocarburanti sui prezzi alla pompa dovrebbe aggirarsi intorno ai 2 miliardi di euro⁹.

V. GLI OBBLIGHI DI MISCELAZIONE DEL BIOCARBURANTE

19. I biocarburanti sono carburanti liquidi che non provengono dal petrolio ma da fonti vegetali, biomasse o olii di riciclo.

20. L'articolo 2-*quater* del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81¹⁰, ha introdotto nell'Ordinamento l'obbligo, per i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati a essere impiegati per autotrazione, di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti. Nel 2007, la quota minima era pari all'1% ed è stata poi progressivamente innalzata fino ad arrivare all'8% nel 2019, al 9% nel 2020 e al 10% dal 2021 a oggi. Gli obblighi di immissione di biocarburanti per i produttori di carburanti per autotrazione sono stati, da ultimo, regolati dal D.M. ambiente e sicurezza energetica del 16 marzo 2023, n. 107.

21. L'articolo 3 del D.M. n. 107/2023 prevede che l'assolvimento degli obblighi di immissione possa avvenire:

- a) immettendo direttamente attraverso la miscelazione il quantitativo minimo di biocarburante richiesto;
- b) sostituendo l'obbligo di miscelazione con l'acquisto dei CIC (Certificati di immissione in Consumo) emessi dal Gestore Servizi Energetici (di seguito "GSE")¹¹.

22. Gli obblighi da ultimo previsti dal D.M. 107/2023 prevedono che almeno il 10% del carburante da autotrazione immesso in commercio debba essere

⁹ Cfr. Staffetta Quotidiana 22 settembre 2021 n. 169.

¹⁰ "A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati a essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti [...].

2. Per l'anno 2007, la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento. [...]."

¹¹ Le competenze operative e gestionali del sistema di incentivazione dei biocarburanti sono attribuite al Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) che le esercita anche avvalendosi del GSE e di un apposito Comitato tecnico interministeriale. Per monitorare e verificare l'assolvimento dell'obbligo sono stati istituiti i CIC che vengono rilasciati dal GSE ai soggetti che immettono i biocarburanti nel sistema di distribuzione nazionale, oltre che ai produttori di biometano. Ogni singolo CIC attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 10 Gcal e, nel caso di immissione in consumo di biocarburanti avanzati, il singolo certificato attesta l'immissione in consumo di un quantitativo di biocarburanti pari a 5 Gcal.

costituito da biocarburante. Di questo 10% almeno il 3,4% dovrà essere composto da biocarburante c.d. avanzato, prodotto cioè a partire da materie prime di scarto e non alimentari, previste dall'Allegato VIII del Decreto Legislativo n. 199/2021.

23. Per gli anni successivi al 2023, le percentuali di immissione sono riportate nell'Allegato 5, parte A del D.M. n. 107/2023, di cui si riporta di seguito un estratto.

Tabella n. 2: percentuali degli obblighi di immissione dal 2023 (D.M. 107/2023 estratto)

Allegato 5. Parte A. Percentuali degli obblighi riferiti a benzina, gasolio e vettori energetici rinnovabili di origine biologica immessi in consumo

Anno di immissione in consumo	A: $Q_C = Q_T + Q_{AV}$	B: Q _T	C: Q _{AV} ¹	D: Q _B (di cui di Q _T e Q _{AV})	E: Q _{BMT} (di cui di Q _{AV})	F: Q _{art.7} (di cui di Q _{AV})
	Obbligo complessivo [%]	Obbligo tradizionale [%]	Obbligo avanzato ¹ [%]	Obbligo biobenzina [%]	Quota biometano avanzato [%]	Quota art. 7 D.M. 2 marzo 2018 [%]
2023	10,00	6,60	3,40	0,50	2,30	0,05
2024	10,80	6,60	4,20	1,00	2,90	0,05
2025	11,70	6,80	4,90	3,00	3,50	0,05
2026	12,60	7,10	5,50	3,40	3,90	0,05
2027	13,40	7,30	6,10	3,80	4,30	0,05
2028	14,30	7,60	6,70	4,20	4,80	0,05
2029	15,20	7,80	7,40	4,60	5,20	0,05
2030	16,00	8,00	8,00	5,00	5,70	0,00

Q_T=percentuale di obbligo tradizionale riportata nella tabella colonna B
Q_{AV}=percentuale di obbligo avanzato riportata nella tabella colonna C

VI. LA FILIERA DELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

24. Molto sinteticamente e rimandando al contenuto dell'indagine conoscitiva IC54 per gli aspetti di dettaglio, si ricorda che l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione avviene sia attraverso rapporti di fornitura diretti e dedicati alle reti di impianti di distribuzione sia attraverso compravendite di prodotto all'ingrosso sul mercato denominato *extra-rete*. La prima modalità è tipica degli impianti che espongono i segni distintivi riconducibili alle principali società petrolifere che sono integrate verticalmente nelle fasi di importazione e/o raffinazione di carburanti (ENI, ESSO, Q8, IP *etci...*). La seconda modalità è quella di elezione per gli impianti senza marchio o con marchio indipendente (inteso come marchio diverso da quello delle principali società petrolifere).

25. Il mercato *extra-rete*, come suggerisce la denominazione, tradizionalmente risponde alle esigenze di rifornimento diverse da quelle degli impianti di distribuzione carburanti (ad esempio, aziende di trasporto e pubbliche amministrazioni). Come già evidenziato, negli ultimi anni esso è anche divenuto il canale di elezione per l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione senza marchio o con marchio indipendente.

26. Le principali società petrolifere, oltre a essere attive nella distribuzione di carburanti attraverso impianti stradali e autostradali, sono anche attive, dal lato dell'offerta, sul mercato *extra-rete*. Analogamente, spesso le società che operano nella distribuzione senza marchio o con marchio indipendente sono anche attive, dal lato dell'offerta (ad esempio, per aziende di trasporto, pubbliche amministrazioni, altri rivenditori), sul mercato *extra-rete*.

27. Le parti del procedimento rappresentano i principali operatori attivi nei mercati della produzione e distribuzione dei carburanti per autotrazione.

VII. VALUTAZIONI

a) Il mercato rilevante

28. Secondo costante orientamento giurisprudenziale in materia di intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca l'accordo o la pratica concordata. Tale definizione è, dunque, funzionale alla delimitazione dell'ambito nel quale l'intesa può restringere o falsare il meccanismo concorrenziale e alla decifrazione del suo grado di offensività¹².

29. Nel presente caso, considerato che l'oggetto della ipotizzata intesa è il costo della componente bio derivante dagli obblighi introdotti nell'ordinamento nazionale, le condotte delle parti potrebbero aver coinvolto l'intero mercato della distribuzione rete ed *extra-rete* dei carburanti per autotrazione sul territorio italiano. La componente bio rappresenta, infatti, una componente di costo del carburante per autotrazione imprescindibile, in quanto presente sia nella distribuzione attraverso rete distributiva a marchio proprio (rete) sia nella distribuzione a grossisti terzi che poi, a loro volta, potranno destinare il carburante acquistato sia alla clientela "tradizionale" del canale *extra-rete* (quali aziende di trasporto e pubbliche amministrazioni) sia

¹² Cfr. Consiglio di Stato, sentenza del 3 giugno 2014, n. 2837 e, da ultimo, Consiglio di Stato, sentenza del 15 aprile 2021, n. 3566.

alla distribuzione presso distributori con marchio diverso da quello delle principali società petrolifere (extra-rete).

b) La qualificazione dell'intesa

30. Il complesso degli elementi sopra descritti consente di ipotizzare un coordinamento tra le Parti al fine di limitare il reciproco confronto concorrenziale e di fissare in modo coordinato un'importante componente del prezzo del carburante per autotrazione rappresentata dal costo della componente bio connessa agli obblighi di legge che, a oggi, prevedono una quantità minima pari al 10% del totale del carburante immesso in consumo. L'intesa potrebbe risalire quantomeno al 1° gennaio 2020, data del secondo articolo pubblicato sulla Staffetta Quotidiana, che dà conto di un aumento della componente bio da parte di ENI ed espressamente cita questa società come fonte dell'informazione.

31. Si noti che l'aumento annunciato da ENI in tale articolo risulta ben superiore all'aumento derivante dall'incremento della quota d'obbligo (passata dal 1° gennaio 2020 dall'8% al 9%). L'articolo del gennaio 2020 sembrerebbe riportare un annuncio di aumento del prezzo da parte di ENI che dà il via all'intesa ipotizzata: ENI, attraverso la Staffetta Quotidiana, sembra, infatti, lanciare un messaggio ai concorrenti invitandoli ad apportare aumenti "in linea" con i propri. Come si è visto, inoltre, sulla base dei dati disponibili, si è potuto constatare un parallelismo nell'attuazione degli aumenti da parte dei soggetti citati negli articoli, di cui dà atto la stessa Staffetta Quotidiana, nonché un valore della componente bio molto simile (in gran parte dei casi del tutto identico) nel corso degli ultimi anni.

32. L'applicazione contestuale di incrementi di prezzo largamente coincidenti nel *quantum* potrebbe essere stata determinata da scambi di informazioni diretti o indiretti tra le imprese interessate: a tale riguardo, si rileva, in particolare, che gli annunci di prezzi realizzati attraverso gli articoli della Staffetta risultano *prima facie* suscettibili di orientare il comportamento delle imprese interessate sul mercato, alterandone le dinamiche concorrenziali.

33. Con riferimento all'aumento delle quotazioni di acquisto delle materie prime che, sulla base degli articoli della Staffetta Quotidiana in esame, sarebbe alla base degli incrementi di prezzo praticati, lo stesso non giustificherebbe un coordinamento, in quanto ogni impresa dovrebbe valutare autonomamente come gestire gli incrementi dei propri costi e se e in che misura, riversarli a

valle ai propri clienti¹³. Si ricorda, inoltre, che l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti fa riferimento a un "quantitativo minimo". Non si esclude, perciò, che il coordinamento possa aver coinvolto anche il quantitativo di biocarburante da immettere in consumo che sembra essere per tutti pari al quantitativo minimo richiesto per legge.

34. La condotta, in questa prima analisi, sembrerebbe coinvolgere almeno ENI S.p.A., Esso Italiana S.r.l., Saras S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A. e Tamoil Italia S.p.A., in quanto società che sono menzionate negli articoli relativi agli incrementi di prezzo e che, sulla base dei dati disponibili, hanno attuato gli aumenti prospettati. Pur non avendo dati puntuali sui prezzi applicati si ritiene che, essendo menzionate negli articoli, la condotta coinvolga anche Italiana Petroli S.p.A., Repsol Italia S.p.A. (ora Tamoil Italia S.p.A.) e Iplom S.p.A..

35. La presunta intesa coinvolgerebbe, pertanto, ENI S.p.A., Esso Italiana S.r.l., Saras S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Tamoil Italia S.p.A. (anche con riferimento alle attività poste in essere da Repsol Italia S.p.A.), Italiana Petroli S.p.A. e Iplom S.p.A.

36. In considerazione del fatto che la condotta contestata potrebbe estendersi su tutto il territorio nazionale, l'intesa ipotizzata appare idonea, laddove accertata, a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente procedimento verrà valutata ai sensi dell'articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere dalle società ENI S.p.A., Esso Italiana S.r.l., Saras S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Tamoil Italia S.p.A. (anche con riferimento alle attività poste in essere da Repsol Italia S.p.A.), Italiana Petroli S.p.A. e Iplom S.p.A. sono suscettibili di configurare un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 del TFUE;

¹³ Sul punto la Comunicazione affronta il tema dell'aumento generalizzato dei prezzi delle forniture, affermando che "Un concorrente deve determinare autonomamente la politica che intende adottare nel mercato interno. Ciò implica che ogni concorrente deve decidere autonomamente quale sarà la sua risposta all'aumento dei costi delle forniture". Cfr. sul tema anche sentenza del Tribunale del 14 marzo 2013, causa T-588/08, caso *Dole*.

DELIBERA

- a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/1990, nei confronti delle società ENI S.p.A., Esso Italiana S.r.l., Saras S.p.A., Kuwait Petroleum Italia S.p.A., Tamoil Italia S.p.A. (anche con riferimento alle attività poste in essere da Repsol Italia S.p.A.), Italiana Petroli S.p.A. e Iplom S.p.A. per accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 101 del TFUE;
- b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio, da parte dei legali rappresentanti delle Parti o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
- c) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Depau;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Cartelli, Leniency e Whistleblowing di questa Autorità dai rappresentanti legali delle Parti, nonché da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 dicembre 2024.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli